

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-138 del 10/01/2025
Oggetto	D.P.R. n. 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) richiesta dalla Ditta BIOMET ARGENTA S.R.L., per l'esercizio di un impianto per la produzione di biometano con capacita' produttiva massima di 500 Sm3/h, localizzato nel Comune di Argenta (FE), localita' Bando, Via Val d'Albero snc.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-151 del 10/01/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara
Dirigente adottante	MARCO ROVERATI

Questo giorno dieci GENNAIO 2025 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARCO ROVERATI, determina quanto segue.

Pratica Sinadoc n. 36615/2024/MB

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - Adozione dell'**Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.)** richiesta dalla Ditta **BIOMET ARGENTA S.R.L.**, per l'esercizio di un **impianto per la produzione di biometano con capacità produttiva massima di 500 Sm³/h**, localizzato nel Comune di Argenta (FE), località Bando, Via Val d'Albero snc, sostitutiva dei seguenti titoli abilitativi settoriali:

1. **Autorizzazione agli scarichi di acque reflue** di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;
2. **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera** per gli stabilimenti di cui all'articolo 269 del Codice dell'Ambiente;
3. **Comunicazione preventiva di cui all'art. 112 del Codice dell'Ambiente** per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste;
4. **Comunicazione o nulla osta relativi all' impatto acustico** di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della Legge 26 Ottobre 1995, n. 447;

Il Dirigente del Servizio SAC di Arpae-Ferrara, Dott. Marco Roverati

VISTO CHE:

Il giorno 22.10.2024, la Ditta BIOMET ARGENTA S.R.L., con sede legale nel Comune di Bologna (BO), Via Marcantonio Franceschini n. 2, attraverso il proprio Legale Rappresentante, ha presentato al SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, l'istanza per avviare il procedimento di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 - *Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale*, per l'esercizio di un **impianto per la produzione di biometano con capacità produttiva non superiore a 500 Sm³/h**, ottenuto dalla fermentazione anaerobica di biomasse vegetali, reflui zootecnici e sottoprodotti agro-industriali, da realizzare nel Comune di Argenta (FE), località Bando, Via Val d'Albero snc;

L'istanza di A.U.A. sopra citata, fa parte della documentazione acquisita dallo stesso SUE nell'ambito della *Procedura Abilitativa Semplificata (PAS)* ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 28/2011, presentata dalla Ditta BIOMET ARGENTA S.R.L., per la realizzazione dell'impianto a biometano sopra citato;

L'istanza è stata assunta agli atti del SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, ai Protocolli n. 35254, 35256, 35257, 35258, 35259, 35260 e 35261 in data 22.10.2024, trasmessa dallo stesso SUE con la nota Prot. n. 36205 del 30.10.2024 e acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2024/196763 del 30.10.2024;

Il progetto/impianto intende conseguire l'A.U.A. affinché sostituisca i titoli abilitativi settoriali ai punti 1., 2., 3. e 4., indicati in oggetto;

L'art. 2, comma 1, lettera b) prevede che l'Autorità competente è la Provincia o la diversa Autorità

indicata dalla normativa regionale quale competente ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'Autorizzazione Unica Ambientale, che confluisce nel Provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo Sportello Unico per le Attività Produttive, ai sensi dell'articolo 7 del D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160, ovvero nella Determinazione motivata di cui all'articolo 14-ter, comma 6-bis, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241;

a far data dall' 01.01.2016, in applicazione dell'art. 16, comma 3, della Legge Regionale 30 Luglio 2015, n.13 - *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città Metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni* - di riordino istituzionale, le competenze per il rilascio dell'A.U.A. sono state trasferite ad Arpae;

Arpae-SAC Ferrara, con la nota Prot. n. PG/2024/200307 del 06.11.2024 trasmessa al SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ha, in particolare:

- comunicato, per le matrici di competenza, l'esito sostanzialmente positivo della verifica della completezza documentale;
- comunicato di rimanere in attesa di acquisire, da parte dello stesso SUE, i pareri di competenza del Servizio Ambiente dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, quali:
 - * il parere di carattere Urbanistico e Sanitario, riguardante le emissioni in atmosfera comprese le emissioni odorigene/diffuse;
 - * il parere sull'impatto acustico;
- chiesto di predisporre la "Comunicazione "preliminare" di spandimento del digestato;

Il SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, con la Prot. n. 38198 del 18.11.2024, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2024/208594 del 18.11.2024, ha, in particolare, trasmesso pareri e richieste di integrazioni con contestuale sospensione del procedimento;

Il Servizio Territoriale (ST) di Arpae Ferrara, a seguito di richiesta del Servizio SAC con nota Prot. n. PG/2024/200310 del 06.11.2024, ha formulato la Relazione Tecnica Prot. n. PG/2024/219542 del 04.12.2024, nella quale, in particolare, ha espresso le proprie valutazioni in merito agli scarichi idrici, con condizioni/richieste e alle emissioni in atmosfera, con prescrizioni;

Il SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, ha trasmesso la nota di "*Trasmissione integrazioni e ripresa dei termini del procedimento*", Prot. n. 40878 del 10.12.2024, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2024/223703 del 10.12.2024;

Arpae-SAC Ferrara, con la nota Prot. n. PG/2024/224310 del 11.12.2024 trasmessa al SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ha inoltrato la Relazione Tecnica del Servizio Territoriale di Arpae-Ferrara Prot. n. PG/2024/219542 sopra citata, richiedendo alla Ditta di presentare adeguata documentazione integrativa per soddisfare le condizioni indicate nella stessa relazione, riguardanti gli scarichi idrici;

Il Consorzio di Bonifica Pianura di Ferrara ha espresso il proprio parere di competenza, Prot. n. 24617 del 11.12.2024, di cui si è preso atto dal Link di Drive dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;

Il SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie:

- con la nota Prot. n. 41412 del 13.12.2024, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2024/226497 del

13.12.2024, ha trasmesso ulteriori pareri e/o richieste di Enti;

- con la nota Prot. n. 41976 del 18.12.2024, acquisita al Prot. di Arpae n. PG/2024/229631 del 18.12.2024, ha trasmesso integrazioni e pareri Enti competenti, in particolare il parere favorevole del Servizio Ambiente della stessa Unione Prot. n. 41923 del 18.12.2024 in merito alle emissioni in atmosfera, alla matrice scarichi idrici e all'impatto acustico.

In tale parere, relativamente alla matrice scarichi di competenza, la stessa Unione, ha preso atto che *non sono previsti nuovi scarichi di tipo domestico in quanto verrà impiegato un WC chimico e pertanto nulla osta per quanto di competenza alla soluzione proposta;*

L'Azienda USL di Ferrara-UOC Igiene Pubblica, nella nota Prot. n. 80923 del 23.12.2024, di cui si è preso atto dal Link di Drive dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie, esprime, il proprio parere favorevole per quanto di competenza, con, in particolare, la seguente prescrizione:

- in caso di segnalazioni di disagio odorigeno dovranno essere proposte ed attuate ulteriori campagne di monitoraggio e rispettive azioni di mitigazione aggiuntive da implementare all'interno del sito;

Il Servizio Sistemi Ambientali (SSA) di Arpae Ferrara ha trasmesso all'Unione dei Comuni Valli e Delizie il "Contributo istruttorio in merito alle integrazioni relative al piano del traffico", Prot. n. PG/2024/235549 del 31.12.2024, nel quale, in particolare, precisa che *per quanto riguarda l'impatto odorigeno si rimanda a quanto espresso nel contributo istruttorio dello scrivente Servizio protocollo n. PG/2024/140795*", datato 01.08.2024 (riferito ad altro procedimento concluso negativamente);

Il Servizio Territoriale di Arpae Ferrara, a seguito di richiesta del Servizio SAC con nota Prot. n. PG/2024/234672 del 30.12.2024, ha formulato la "Relazione Tecnica" Prot. n. PG/2025/3786 del 10.01.2025, con la quale ha valutato positivamente gli adeguamenti proposti dalla Ditta e ha espresso parere favorevole, con prescrizioni;

VISTI:

il D.Lgs 3 Aprile 2006, n.152 – *Norme in materia ambientale*;

il D.P.R. 7 Settembre 2010, n. 160 - *Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive*, e il DM 10/11/2011 - *Misure per l'attuazione dello sportello unico*;

il D.P.R. 13 Marzo 2013, n. 59 - *Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'articolo 23 del Decreto-Legge 9 Febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 4 Aprile 2012, n. 35*;

il Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003, n. 387 - *Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità*;

il Decreto Direttoriale MinAmbiente 28 Giugno 2023, n. 309 - Autorizzazione alle emissioni in atmosfera "Indirizzi per l'applicazione dell'articolo 272-bis del D.Lgs 152/2006 in materia di emissioni odorigene di impianti e attività";

VISTO CHE:

il D.Lgs 152/2006 e s.m.i., "Norme in materia ambientale" alla parte V - "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera", disciplina le autorizzazioni in via ordinaria (art. 269) per gli stabilimenti il cui esercizio produce emissioni in atmosfera. Lo stesso decreto definisce anche impianti ed attività in deroga (art.272 c.2) il cui esercizio può essere iniziato decorsi 45 giorni dalla comunicazione di adesione alle Autorizzazioni di Carattere Generale (ACG) adottate dalla Regione; Qualora invece tali attività siano previste nell'ambito di stabilimenti in cui sono presenti anche impianti e attività non previsti in autorizzazioni generali, l'intero stabilimento è soggetto alle autorizzazioni di cui all'articolo 269, come precisato all'ar. 272 comma 2 del medesimo decreto, come nel caso del progetto presentato dalla Ditta richiedente l'AUA citata in premessa;

con Determinazione n. 4606 del 04/06/1999 la Regione Emilia Romagna ha approvato i Criteri CRIAER per il rilascio delle autorizzazioni alle emissioni in atmosfera;

con la Delibera di G.R. n. 1495 del 24.10.2011 la Regione Emilia Romagna ha emanato i: "Criteri tecnici per la mitigazione degli impatti ambientali nella progettazione e gestione degli impianti a biogas";

con la Delibera di G.R. n. 1496 del 24.10.2011 la Regione Emilia Romagna ha emanato le: "Integrazioni e modifiche alla D.G.R. 2236/09 - Approvazione degli allegati relativi all'Autorizzazione di Carattere Generale per impianti di produzione di energia con motori a cogenerazione elettrica aventi potenza termica nominale compresa fra 3 e 10 MWt alimentati a biogas, ai sensi degli articoli 271 comma 3 e 272 comma 2 del D.Lgs 152/2006 - Norme in materia ambientale";

la Regione Emilia Romagna con Atto Deliberativo di Giunta n. 1053 del 9 Giugno 2003 ha emanato la "Direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs 11 Maggio 1999 n. 152 e ss.mm. e ii. recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento";

in attuazione dell'articolo 39 del D.Lgs 152/99 è stato approvato l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 286 del 14 Febbraio 2005 "Direttiva concernente indirizzi per la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne";

la Parte Terza del D.Lgs 3 Aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" ha abrogato e sostituito il D.Lgs 11 Maggio 1999, n. 152;

con l'articolo 124, comma 1, D.Lgs 152/06 viene previsto che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati;

la Regione Emilia Romagna ha successivamente emanato la Legge Regionale 1 Giugno 2006, n. 5 con la quale viene confermata la validità giuridica ed applicativa di entrambe le Direttive regionali sopra richiamate in attuazione al D.Lgs 152/06 e ss. mm. e ii.;

con l'Atto Deliberativo della Giunta della Regione Emilia Romagna n. 1860 del 18 Dicembre 2006, vengono emesse le "Linee guida di indirizzo per la gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia in attuazione della D.G.R. n. 286/05";

la legge 26 Ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione;

in attuazione dell'art. 4 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447 recante "Legge quadro sull'inquinamento acustico", la Legge Regionale 9 Maggio 2001, n. 15 "Disposizioni in materia di inquinamento acustico, detta norme per la tutela della salute e la salvaguardia dell'ambiente esterno ed abitativo dalle sorgenti sonore;

con la Delibera della Giunta Regionale 21/01/2002 n. 45 vengono varati i "Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per particolari attività ai sensi dell'art. 11, comma 1 della L.R. 9 maggio 2001, n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

successivamente la Regione Emilia Romagna ha emanato la Delibera della Giunta Regionale n. 673 del 14/04/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9 maggio 2001 n. 15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";

il Decreto Presidente della Repubblica 19 Ottobre 2011, n. 277 ha introdotto criteri di "Semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale – scarichi acque – impatto acustico";

il D.Lgs 152/06 "Norme in materia ambientale" all'art. 112 prevede al comma 1 la Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue ed al comma 2 che le regioni disciplinano le attività di utilizzazione agronomica di cui al comma 1;

la Legge Regionale n. 4/07 detta le regole per lo spandimento sul suolo agricolo dei reflui zootecnici e applica le disposizioni contenute nel Programma d'azione per le zone vulnerabili da nitrati, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione con Delibera n. 96/2007;

successivamente la Regione Emilia-Romagna ha approvato il nuovo Regolamento Regionale n. 2 in data 19 Marzo 2024, avente ad oggetto le disposizioni in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, del digestato e delle acque reflue;

tutte le aziende agricole che effettuano lo spandimento agronomico dei reflui zootecnici sul suolo sono tenute a presentare una Comunicazione di spandimento ad Arpae, così come disposto dalla Legge Regionale 30 luglio 2015 n.13, che assegna ad Arpae le funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale;

VISTE:

la L. 7 Agosto 1990, n. 241 - *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;

la D.G.R. 21 Dicembre 2015, n. 2204 – *Approvazione del Modello per la richiesta di AUA*;

la D.G.R. 31 Ottobre 2016, n. 1795 – *Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2005* - ed in particolare l'art.5 e gli Allegati L ed M della direttiva;

VISTI inoltre:

il D.Lgs 14 Marzo 2013, n. 33 - *Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni d parte delle pubbliche amministrazioni*” e ss.mm.ii.;

la Legge 6 Novembre 2012, n. 190 - *Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*;

il D.Lgs 25 Maggio 2016, n. 97 - *Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della Legge 7 Agosto 2015, n. 124*;

il D.Lgs 6 Settembre 2011, n. 159 - *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;

RICHIAMATE:

la D.D.G. n. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;

la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell'Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

DATO ATTO CHE:

la responsabile del procedimento Dott.ssa Apollonia Cinzia Tatone, dichiara di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziale, ex art. 6-bis l.241/1990;

in base alla Delibera n. DEL-2022-163 del 22.12.2022, che assegna l'incarico di Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro, il titolare del trattamento dei dati è la Dr.ssa Valentina Beltrame;

le informazioni di cui all'art.13 del D.Lgs n. 196/2003 sono contenute nell'*Informativa per il trattamento dei dati personali* consultabile presso la segreteria di Arpae SAC Ferrara, con sede in Ferrara, Via Bologna n. 534 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

con la Determinazione n. 17/2024 il Dott. Marco Roverati è stato assunto a tempo indeterminato presso l'A.A.C. Centro - Ferrara come dirigente ambientale, ruolo tecnico, a decorrere dal 01.02.2024;

con Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-91 del 29.08.2024, al Dott. Marco Roverati è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, con decorrenza dal 01.09.2024;

che la Ditta BIOMET ARGENTA S.R.L. ha provveduto al versamento degli oneri istruttori secondo il Tariffario delle prestazioni Arpae di cui alla D.G.R. N. 926 del 05.06.2019;

DETERMINA

per le ragioni in premessa, e con espresso e diretto riferimento alle valutazioni sopra formulate anche ai fini della sua interpretazione:

1. **di adottare la presente Autorizzazione Unica Ambientale** (A.U.A.) ed i suoi allegati a favore della Ditta **BIOMET ARGENTA S.R.L.**, con sede legale nel Comune di Bologna (BO), Via Marcantonio Franceschini n. 2, Codice Fiscale e P.IVA n. 04135421206, per l'esercizio di un **impianto per la produzione di biometano con capacità produttiva massima di 500 Sm³/h**, localizzato nel Comune di Argenta (FE), località Bando, Via Val d'Albero snc, che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali in allegato, di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo Ambientale	Ente Competente
Acqua	Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del D.Lgs n. 152/06 (articoli 124 e 125)	ARPAE
Aria	Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli impianti e attività di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Effluenti d'allevamento	Comunicazione preventiva per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue di cui all'articolo 112 del D.Lgs 152/06	ARPAE
Rumore	Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/95 nelle more previste dal D.P.R. n. 227/11	COMUNE

2. **di stabilire** che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi di cui al punto 1. sono contenute nei seguenti allegati:

- "Allegato ACQUA" con acclusa planimetria di riferimento
- "Allegato ARIA" con acclusa planimetria di riferimento

- **“Allegato EFFLUENTI DI ALLEVAMENTO”**

- **“Allegato IMPATTO ACUSTICO”**

3. di fare salva l'osservanza di ogni altra norma/disciplina settoriale europea, nazionale, regionale e locale, non prevista o richiamata dalla presente A.U.A., come a titolo esemplificativo e non esaustivo quelle in materia urbanistica, edilizia, antisismica, di sicurezza, antincendio, igienico-sanitaria, di efficienza energetica, di tutela dal rischio idrogeologico, di tutela dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs n. 42 del 2004, del Codice della strada e del suo Regolamento di attuazione;
4. di precisare che la presente determina è valida dal giorno della sua adozione da parte di Arpae-SAC Ferrara (quale autorità competente), che essa dovrà confluire nel provvedimento conclusivo del SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie (ex art.2, co.1, lett.b del D.P.R.59/2013), e che la sua esecutività ed efficacia costitutiva (L. 241/1990, art.21-quater) per l'impresa istante decorrerà dal giorno di rilascio da parte del SUE;
5. di stabilire che la presente A.U.A. ha durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dal giorno di rilascio da parte del SUE e che il rinnovo dovrà essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza, come stabilito all'art.5 del D.P.R. n. 59/2013;
6. di informare che eventuali modifiche all'A.U.A. debbono essere richieste ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013;
7. di informare che le norme settoriali rimarranno comunque valide per tutto quanto non previsto o regolato dal D.P.R. n. 59/2013, in particolare, si rimanda a quanto indicato all'art.1 (fatta salva la possibilità di accertamento di competenza di tutti gli organi di controllo in materia ambientale) in merito alle autorità amministrative competenti al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida;
8. di trasmettere la presente determina di adozione dell'AUA al SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie ai fini del conseguente rilascio e trasmissione del titolo all'impresa istante;
9. di informare che contro il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale entro 60 (sessanta) giorni oppure, in alternativa, ricorso amministrativo straordinario al Capo dello Stato entro 120 (centoventi) giorni dalla data di rilascio da parte del SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie;
10. di informare che il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di Arpae, e di informare che il procedimento amministrativo inerente il presente atto è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione ai sensi della Legge n. 190/2012 e del vigente Piano triennale per la prevenzione della corruzione di Arpae;
11. di informare che il permanere della validità del presente atto è condizionato all'esito favorevole delle verifiche in corso da parte del SUE dell'Unione dei Comuni Valli e Delizie in materia di

antimafia ai sensi del D.Lgs n. 159/2011;

12. di informare che eventuali modifiche/sostituzioni del gestore dell'impianto, autorizzato con il presente atto, richiede una espressa istanza di voltura/subentro della presente autorizzazione, da presentare a firma congiunta del cedente e del cessionario, con allegata la documentazione probante la cessione della disponibilità/detenzione dell'impianto da parte del dante causa.

Il Responsabile del
Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dott. Marco Roverati

Firmato Digitalmente

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.